

TI_GERICHTE 52.2002.490 vom 2. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.490

FR: TI_GERICHTE 52.2002.490 du 2 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.490 del 2 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è dunque ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte contro la decisione di revoca del permesso di dimora ottenuto a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero (art. 7 LDDS). Nella misura in cui la ricorrente chiede di continuare a soggiornare nel nostro Paese sulla base dell'art. 4 LDDS, trattasi di fatto di una nuova domanda, irricevibile in questa sede. Con il ricorso non sono infatti ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmM). L'art. 4 LDDS non conferisce peraltro il diritto all'ottenimento di un permesso di dimora e, di conseguenza, non sarebbe nemmeno data la competenza di questo Tribunale a statuire sulla richiesta (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e 10 lett. a LALPS). Come si vedrà in seguito (consid. 5), la presente decisione può essere resa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS). 3. Entrata nel nostro Paese il 1° agosto 2000 per vivere con il marito _____, _____ ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 7 LDDS, disposizione che conferisce a un cittadino straniero il diritto di ricongiungersi nel nostro Paese con il coniuge svizzero. Con il decesso di _____ il 16 agosto 2002, è pertanto venuto meno lo scopo del soggiorno della ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un permesso di dimora. In questo senso, sono dunque dati gli estremi per la revoca del suo permesso di dimora giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS. 4. Occorre ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di soggiorno pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 4.1. In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfini con la propria decisione in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478). 4.2. _____ risiede da meno di tre anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Invano la ricorrente ritiene che la decisione di revoca violi il principio della proporzionalità, perché dal 1991 essa avrebbe risieduto in Svizzera con il marito per complessivi sei mesi all'anno, come permette l'art. 2 cpv. 7 ODDS. A prescindere che l'insorgente non fornisce prove a sostegno delle proprie allegazioni, il suo asserito soggiorno decennale in Svizzera non è stato regolare e

ininterrotto. Di conseguenza, essa non può invocare la lunga permanenza nel nostro Paese. Il fatto che nel nostro cantone essa abbia imparato la lingua italiana non permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli. Inoltre la ricorrente ha tutti i suoi legami familiari, sociali e culturali in Brasile, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Ticino per vivere insieme al marito. Non nega infine di poter rientrare senza problemi nel suo Paese d'origine.

4.3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di soggiorno alla ricorrente. La decisione censurata non procede in particolare da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

5. L'insorgente critica il Governo per non aver dato seguito alla sua richiesta di richiamare dal dipartimento gli incarti degli ultimi dieci anni relativi a cittadini stranieri ai quali, nonostante il decesso del coniuge svizzero, sarebbe stato rinnovato il permesso di dimora. In sostanza, essa si duole di una violazione della parità di trattamento.

5.1. Il principio di legalità dell'amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento. Inoltre la parità di trattamento nell'illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi del tutto particolari: quando venga dimostrata l'esistenza di una prassi contraria alla legge, che l'autorità non intende abbandonare (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B i seg.).

5.2. In concreto, non può giovare all'insorgente sostenere che, in materia di stranieri, in caso di decesso di un coniuge svizzero non vi sarebbe una prassi uniforme. Innanzitutto all'autorità è riservata la facoltà di revocare il permesso, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS). Non è quindi obbligata a farlo; considerato l'ampio margine di apprezzamento di cui essa gode. Inoltre, se mai c'è stato trattamento contrario alla legge, questo non rientra di certo nell'ambito di una consuetudine amministrativa, motivo per cui non sussiste di principio per la ricorrente alcuna possibilità di prevalersene. Di conseguenza, a ragione il Consiglio di Stato non ha proceduto a richiamare gli incarti indicati genericamente dall'insorgente. Anche questo Tribunale ritiene di poterne fare a meno.

6. Infine, l'interessata non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una convenzione internazionale o di un trattato tra la Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile, da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora e non procedere alla revoca. In particolare, la ricorrente non può far valere la violazione del principio di uguaglianza invocando l'ALC, in quanto essa non beneficia di nessun diritto ad essere trattata allo stesso modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di quest'ultimo. Ammettere il contrario significherebbe estendere indirettamente il campo di applicazione dell'accordo ad un'ampia cerchia di persone che, per via della loro nazionalità, ne sono manifestamente escluse (STF 25 novembre 2002, 2A.397/2002, consid. 4.2.2.).

7. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto. Visto l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

8. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 7, 9 LDDS; 2, 8, 10 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 e 63 PAm; dichiara e pronuncia:

1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

§. Di conseguenza _____ (23 marzo 1968), cittadina brasiliana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 agosto 2003 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.

2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni

dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.